


PEC e identità elettronica: due concetti assolutamente diversi

di Maria Giovanna Trombetta*

Se una prescrizione veterinaria di farmaci viene spedita dal medico veterinario al cliente attraverso le rispettive caselle di posta elettronica certificata, il cliente può stamparla e utilizzarla per l'acquisto dei medicinali in farmacia?



- **La Federazione è stata chiamata a chiarire se l'uso della Posta elettronica certificata per le comunicazioni con la clientela** può essere lo strumento al quale attribuire effetti risolutivi in ordine alla "certezza" delle comunicazioni oggetto di scambio. In particolare è stato domandato se una prescrizione veterinaria di farmaci spedita dal Medico Veterinario attraverso la propria PEC al cliente (anch'egli dotato di PEC) può essere stampata dal cliente stesso ed essere utilizzata per l'acquisto dei medicinali in farmacia.

Effettivamente, l'evoluzione digitale e tecnologica ha suscitato spunti di riflessione - soprattutto tra i giuristi - in ordine agli aspetti sostanziali e probatori correlati con lo scambio di informazioni tra due o più soggetti. In sostan-

za, in termini di astratta semplificazione, il problema consiste nel **verificare se è possibile esprimere una valutazione di rilevanza** secondo il nostro ordinamento giuridico riguardo ai messaggi che vengono trasmessi mediante la posta elettronica.

Non si tratta tanto di una questione connessa con la necessità di documentare (attribuendo rilevanza probatoria) la comunicazione di una informazione (in questo caso digitale), bensì quella di attribuire rilevanza sostanziale e probatoria al contenuto della comunicazione, ossia avere la certezza che determinati "dati" possano essere univocamente imputati ad un soggetto.

Ciò che effettivamente rileva è l'identità elettronica. Nel mondo digitale la principale difficoltà consiste nell'essere certi che un soggetto sia effettivamente colui che si è qualificato ed al quale devono essere ricondotti anche giuridicamente tutti gli effetti delle azioni poste in essere. Il mondo esistente dietro alla connessione alla rete è virtuale. Probabilmente ci si sofferma poco sull'argomento della identità elettronica, poiché internet, forse, è diventato così essenziale nel nostro quotidiano che molte cose le diamo per scontate.

In effetti, la presenza di un soggetto sulla rete nella gran parte dei casi non consente di **sapere con certezza se colui con il quale stiamo interagendo sia veramente chi dichiara di essere.** Questo aspetto è importante sotto molteplici profili ed in particolare con riguardo a quello concernente gli effetti giuridici. La Pec è solo un sistema di messaggistica che consente di dare, tramite una ricevuta, una evidenza

obiettiva al mittente di quando il destinatario ha ricevuto la e-mail.

Tornando quindi alla risposta al quesito, dal quale hanno tratto spunto le riflessioni innanzi esposte, la Federazione ha sostenuto che la compilazione della ricetta medica, quale espressione della potestà di cura acquisita a seguito di abilitazione all'esercizio professionale, dispone l'uso della carta intestata, o di specifico modulo, il ricorso ad una grafia leggibile, onde evitare che difficoltà d'interpretazione da parte del farmacista possano creare errori nell'individuazione del farmaco, esponendo a rischio la salute stessa del paziente; **quello che conta è che la ricetta deve essere datata e sottoscritta dal medico e la firma deve sempre essere autografa e in originale.**

Nel mondo digitale, quello di Internet per in-

tenderci, la principale difficoltà consiste nell'essere certi che un soggetto sia effettivamente colui che si è qualificato ed al quale devono essere ricondotti anche giuridicamente tutti gli effetti delle azioni poste in essere.

L'uso della Pec non può avere il ruolo di sostituire un sistema di identificazione e/o autenticazione né può attribuire rilevanza sostanziale e probatoria al contenuto della comunicazione, ossia fornire la certezza che determinati "dati" (per utilizzare il linguaggio tecnico) possano essere univocamente imputati ad un soggetto. L'attribuzione della paternità di un dato, di una informazione, viene garantita con la firma (elettronica o digitale) e non certo con lo strumento della comunicazione del dato medesimo (Pec).

*Avvocato, Fnovi

A CHE PUNTO SIAMO?



A seguito del recente incarico di controllo affidato dal Ministro Brunetta all'Ispettorato per la Funzione pubblica, è risultato che circa il 75% degli Ordini professionali ha fatto registrare un significativo incremento percentuale di adempimento agli obblighi di legge. E i medici veterinari non sono da meno. Questa la situazione fornita dalla Fnovi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al 30 marzo scorso.

- la Federazione e 99 Ordini provinciali su 100 hanno attivato una casella Pec;
- 84 Ordini provinciali hanno sottoscritto apposita convenzione con uno dei soggetti erogatori del servizio per offrire ai propri iscritti una casella Pec;
- su un totale di circa 27.000 iscritti agli albi professionali dei medici veterinari risultavano attivate 14.166 caselle Pec;
- 2.470 caselle risultavano ancora in fase di attivazione.

Dal 26 aprile, anche i semplici cittadini possono dotarsi di Pec per la comunicazione con la Pubblica Amministrazione (inviare e ricevere messaggi di testo ed allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento) tramite il sito **www.postacertificata.gov.it**. Gli indirizzi Pec delle Pubbliche amministrazioni sono disponibili sull'archivio informatico accessibile attraverso il sito **www.indicepa.gov.it**.